

TI_GERICHTE 12.1996.60 vom 6. Dezember 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-12-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.60

FR: TI_GERICHTE 12.1996.60 du 6 décembre 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.60 del 6 dicembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 49

cpv. 1 CPC; Ottaviani , Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 84), ma presuppone quanto meno che una lite sia pendente (Ottaviani , op. cit., p. 80 e 83) presso una determinata autorità (alla quale possa poi essere inoltrata la relativa istanza di intervento); che, nel caso di specie, davanti a questa Camera non era assolutamente pendente alcuna lite tra le parti civili e gli imputati, né per altro risulta che -dopo il giudizio della CCRP- tale lite fosse eventualmente pendente altrove, di modo che l'istanza di intervento principale, già per questo motivo, appare del tutto improponibile; che si impone a questo punto di esaminare se _____ fosse o meno legittimata ad interporre appello contro la sentenza emanata dalla CCRP, dapprima con riferimento al solo dispositivo N. 5 della sentenza d'Assise, ove non era stato deciso il risarcimento delle sue pretese civili; che, a questo proposito, come già rilevato dalla Corte d'Assise (p. 17), si osserva che giusta l'art. 219 v.CPP il giudice penale può statuire sulle pretese di diritto civile di una parte lesa solo se l'imputato è stato condannato per la relativa fattispecie; che nel caso concreto, limitatamente ai reati relativi all'incasso dell'assegno di cui la ditta _____ era traente, la Corte d'Assise prima e la CCRP poi hanno concluso per il proscioglimento di _____ rispettivamente per la proroga del procedimento penale (concetto che, in base al chiaro tenore dell'art. 258 cpv. 2 v.CPP, si contrappone ad una sentenza di condanna) nei confronti di _____ di modo che -per gli specifici reati- non si era assolutamente di fronte ad un giudizio condannatorio, il che escludeva che il giudice (penale) potesse a quel momento statuire sulle pretese civili formulate dalla parte lesa; che in base all'art. 222 v.CPP è ben vero che la parte lesa ed il condannato possono impugnare con un appello civile i dispositivi di una sentenza penale che decidono sulle pretese di risarcimento, ma è altrettanto vero che tale facoltà è forzatamente limitata alle sentenze di condanna ai sensi del menzionato art. 219 v.CPP (tanto è vero che la norma parla esplicitamente di "condannato"), nel senso che legittimata ad appellare è unicamente -oltre al condannato- la sola parte lesa, la cui pretesa di risarcimento è stata oggetto di decisione da parte del giudice penale (il che presuppone la condanna dell'imputato per i fatti sui quali la stessa parte lesa aveva formulato le sue richieste di risarcimento); che, nel caso concreto, non essendovi nella sentenza penale alcun dispositivo che decide (positivamente o negativamente) le pretese di risarcimento formulate dalla _____ (anche perché non vi era alcun giudizio di condanna nei confronti degli imputati per i fatti relativi all'incasso dell'assegno di cui quella società era traente), quest'ultima non è per nulla legittimata ad interporre appello; che, per quanto riguarda invece la facoltà di impugnare il dispositivo N. 6, l'appello e

l'istanza di intervento principale in lite sono parimenti irricevibili, in quanto l'oggetto del contendere -ovvero la questione circa l'applicazione dell'art. 59 e 60 CPS- non è di natura civile (come recentemente stabilito da questa Camera in IICCA 4 aprile 1996 in re H./M. Ltd., sentenza confermata dal Tribunale federale con giudizi ICCTF del 24 giugno 1996 e ICDPTF del 8 luglio 1996), per cui la relativa contestazione non può in ogni caso essere devoluta a questa Camera civile; che già sotto l'egida del precedente diritto (art. 60 v.CPS) era stato deciso che eventuali contestazioni sull'applicazione di detta norma dovevano essere dedotte davanti alla Corte di cassazione e revisione penale e non alle istanze civili (Rep . 1984 p. 424); che in effetti la confisca quale misura ai sensi dell'art. 58 v.CPS poteva essere contestata con il rimedio della cassazione penale, ma non con l'appello alla Camera civile, lo stesso essendo dato solo contro i dispositivi che decidevano le pretese di risarcimento (Rep . 1984 p. 424); che lo stesso Tribunale federale aveva a sua volta confermato che le pretese fondate sull'art. 58 v.CPS, inerente la confisca a favore dello Stato dei beni profitto di reato, e quelle fondate sull'art. 60 v.CPS, che invece regolava la pretesa della parte lesa, non erano assolutamente di natura civile: da un parte, infatti, la confisca pronunciata in virtù dell'art. 58 v.CPS costituiva una misura presa nell'interesse dell'ordine pubblico e dei buoni costumi e non era perciò finalizzata a soddisfare una pretesa di diritto privato; dall'altra, la pretesa fondata sull'art. 60 v.CPS tendeva al versamento di una prestazione da parte dello Stato ed assumeva quindi inequivocabilmente il carattere di diritto pubblico (DTF 118 Ib 266, 104 IV 71 cons. 3c con rif.); che con l'introduzione dei nuovi art. 58, 59 e 60 CPS, in vigore dal 1° agosto 1994 e pacificamente applicabili anche alla presente fattispecie, le considerazioni appena esposte non hanno in alcun modo perso la loro validità (cfr. ICCTF 24 giugno 1996 in re H./M. Ltd. con rif.; Piotet , Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, p. 50 N. 120, il quale inoltre esclude espressamente l'applicazione dell'art. 60 CPS da parte dei tribunali civili ordinari); che, del resto, la stessa Corte di cassazione penale del Tribunale federale, entrando nel merito del ricorso per cassazione inoltrato da _____ ha espressamente riconosciuto che la contestazione circa l'applicazione degli art. 59 e 60 CPS non era di natura civile (p. 8), bensì chiaramente di natura penale (sentenza CCPTF del 24 ottobre 1996, p. 11 e 12); che analoghe considerazioni possono essere fatte anche per quanto attiene alla richiesta di annullamento del querelato giudizio, formulata in via subordinata dall'appellante ed interveniente; che l'impugnativa in questione deve pertanto essere dichiarata irricevibile nel suo complesso (Rep . 1984 p. 424; DTF 118 Ib 266); che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che vanno assegnate congrue ripetibili alla parte _____ e un'indennità limitata alla parte _____, che si è per contro limitata a postulare succintamente la conferma del giudizio della CCRP (IICCA 21 novembre 1994 in re F./G., 31 maggio 1995 in re U./H.): le stesse, essendo la desistenza di _____ avvenuta dopo l'inoltro delle osservazioni, vengono poste a carico di entrambe le appellanti ed intervenienti; nella ripartizione interna tra loro, tenuto conto anche del ritiro dell'impugnativa da parte di _____, appare per contro equo ripartire le spese e le ripetibili per 1/5 a quest'ultima e per la rimanenza alla _____. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'istanza di intervento principale in lite ed appello 12 marzo 1996 di _____ è stralciata dai ruoli . II. L'istanza di intervento principale in lite ed appello 12 marzo 1996 di _____ è irricevibile. III. Le spese procedurali consistenti in a) tassa di giustizia fr. 2'900.- b) spese fr. 100.- Totale fr. 3'000.- già anticipate dalle appellanti ed intervenienti, restano a loro carico, internamente ripartite per 1/5 a _____ e per 4/5 a _____

_____. _____ e _____ rifonderanno, secondo la medesima ripartizione, fr. 500.- alla parte _____ e fr. 200.- alla _____ a titolo di ripetibili. IV.

Intimazione a: - _____ Comunicazione al Presidente della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, giudice _____ e al Presidente della Corte delle Assise Correzionali di Lugano, Giudice _____. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.